

**STATUTO
DELLA
“FONDAZIONE OSPEDALE NIGUARDA ENTE DEL TERZO SETTORE”**

**Articolo 1
Denominazione**

1. È costituita, su iniziativa del “Comitato Promotore di una Fondazione denominata “Fondazione Ospedale Niguarda Ente del terzo settore” (di seguito il “**Comitato**”), una fondazione denominata “**Fondazione Ospedale Niguarda Ente del Terzo Settore**” o per brevità “**Fondazione Ospedale Niguarda ETS**”. Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Articolo 2
Sede**

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza che ciò costituisca modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente nelle forme e nei tempi previsti dalla legge.

2.2 Uffici anche di rappresentanza potranno essere istituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via non prevalente, e nel rispetto delle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Articolo 3
Scopo e attività**

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

In particolare la Fondazione si propone di:

- sostenere - direttamente o indirettamente – le persone in cura presso l’ASST GOM Niguarda (“ASST”), riconoscendone la dignità in ogni fase di cura della malattia;
- sostenere, promuovere e sviluppare le attività cliniche, assistenziali e di ricerca dell’ASST;
- sostenere, sviluppare e promuovere l’attività di formazione e di ricerca scientifica in ambito clinico – assistenziale dell’ASST;
- promuovere la conoscenza e la consapevolezza dei cittadini sul livello qualitativo delle attività e dell’assistenza svolta dall’ASST.

3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione si propone di operare nei settori di cui all’art. 5, comma 1, lettere b), c) d) g) h) ed u), del D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

- attivare programmi di sviluppo ed interventi di aiuto al paziente ospedaliero e dei suoi familiari, attraverso la realizzazione di progetti e l’esercizio di attività di supporto psicologico, medico-psichiatrico e sociale;
- fornire un’attività di orientamento al paziente e ai suoi familiari, sia nella permanenza presso l’ospedale sia nella fase delle dimissioni;

- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e i cittadini;
- sostenere, realizzare e promuovere attività e progetti di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
- erogare premi e borse di studio;
- erogare denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale strumentali al perseguimento delle finalità della Fondazione;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare e diffondere saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, manualistica di settore e ogni altro materiale e/o attività culturale che abbia finalità formative/informative per gli operatori di settore e/o contribuisca alla sensibilizzazione/informazione dell'opinione pubblica agli scopi istituzionali e alle attività dell'ASST;

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 5

Fondo di Gestione

5.1 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio;
- f) dai fondi pervenuti mediante raccolte, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2017, e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 6

I Membri della Fondazione

6.1 Sono Membri della Fondazione:

- i Fondatori Promotori;
- i Partecipanti;
- i Sostenitori;

6.2 Sono Fondatori Promotori: i Promotori del Comitato nominati tali nell'atto di costituzione della Fondazione o, successivamente, le persone fisiche scelte tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito dei settori di attività della Fondazione nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.

6.3 Sono Partecipanti: i soggetti giuridici, pubblici o privati, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, che condividendo le finalità della Fondazione, ne sostengono le attività ovvero contribuiscono all'incremento del suo Patrimonio, con le modalità e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

6.4 Sono Sostenitori le persone fisiche nominate tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, che condividendo le finalità della Fondazione, sostengono la Fondazione, mediante contributi annuali in denaro,

con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

6.5. La qualità di Fondatore Promotore, Partecipante e Sostenitore si perde per esclusione.

L'esclusione opera automaticamente per i Sostenitori in caso di morosità nel versamento del contributo annuale; è, invece, deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi:

- per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto,
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti dovuti (ad eccezione di quanto previsto per i Sostenitori);
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione o con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- interdizione, inabilitazione o condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena restrittiva della libertà personale;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- aperture di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- trasformazione, fusione e scissione;

6.6. I Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 7

Organi

7.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) l'Assemblea.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di sette a un massimo di undici membri, incluso il Presidente, sempre in numero dispari.

8.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

- a) è membro di diritto il Direttore Generale pro tempore dell'ASST GOM Niguarda, che assume anche la carica di Presidente;
- b) un membro nominato dal Consiglio in scadenza.
- c) i restanti membri nominati dall'Assemblea ai sensi del successivo articolo 12.

8.3 Il numero complessivo dei componenti del Consiglio è determinato dal Consiglio in scadenza.

8.4 I membri del Consiglio di Amministrazione di cui ai precedenti punti 8.2 lett. b) e c) restano in carica per cinque esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio e sono rieleggibili.

8.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 8.2 lett. b), il Consiglio potrà

cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

8.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 8.2 lett. c), il sostituto verrà designato con le stesse modalità dall'Assemblea e il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

8.7 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.8 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Articolo 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

9.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) nomina l'Organo di Controllo;
- j) nomina i Fondatori Promotori, i Partecipanti e i Sostenitori;
- k) nomina il Segretario, determinandone le funzioni;
- l) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Vice Presidente;
- m) nomina i membri del Comitato Scientifico;
- n) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- o) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- p) delibera le modifiche allo statuto e sulle operazioni straordinarie;
- q) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- r) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del

patrimonio.

s) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

9.2 E' facoltà del Consiglio nominare fra coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, si sono distinti per meriti particolari nei settori di interesse della Fondazione, dei "Membri Onorari" della Fondazione ovvero istituire un "Comitato D'Onore". I Membri Onorari ovvero i componenti del Comitato d'Onore possono partecipare, se inviati, alle riunioni degli organi della Fondazione senza diritto di voto. Il Consiglio con propria delibera può definire eventuali attribuzioni e funzioni riservate ai Membri d'Onorari o al Comitato d'Onore.

9.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri e funzioni ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

10.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

10.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

10.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

10.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11

Presidente – Vice Presidente

11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

11.2 Nei casi di urgenza il Presidente può compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione che reputi opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

11.3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.4 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli, spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 12

Assemblea

12.1. L'Assemblea è costituita dai Fondatori Promotori, dai Partecipanti e dai Sostenitori nominati ai sensi del precedente articolo 6.

12.2 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione.

L'Assemblea è convocata con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a tutti gli aventi diritto a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

12.3 Ogni Membro ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da altro Membro mediante delega scritta. Ciascun Membro non può essere portatore di più di tre deleghe.

12.4 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.5 In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.6 Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

12.7. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 8 come segue.

Nel caso di un consiglio di un Consiglio di Amministrazione composto da:

(i) sette membri, l'Assemblea nomina tre consiglieri tra i candidati proposti dai Fondatori Promotori, due tra i candidati proposti dai Partecipanti e uno tra i candidati proposti dai Sostenitori;

(i) nove membri, l'Assemblea nomina quattro consiglieri tra i candidati proposti dai Fondatori Promotori, due consiglieri tra i candidati dai Partecipanti e due tra i candidati proposti dai Sostenitori;

(i) undici membri, l'Assemblea nomina cinque consiglieri tra i candidati proposti dai

Fondatori Promotori, tre tra i candidati proposti dai Partecipanti e due tra i candidati proposti dai Sostenitori.

12.8. Qualora una categoria dei Membri della Fondazione non sia presente, i componenti del Consiglio di sua spettanza verranno nominati dall'Assemblea tra i candidati proposti dai Fondatori Promotori, in assenza di essi dai Partecipanti, in assenza anche di questi ultimi dai Sostenitori.

12.9 L'Assemblea esprime, inoltre, pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

12.10 Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 13

Segretario

13.1 Il Segretario, se nominato, sovrintende all'attività amministrativa della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestionali e organizzative.

13.2 Possono inoltre essere delegate al Segretario ulteriori poteri o funzioni finalizzate all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione delle attività della Fondazione.

13.3 Il Segretario redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio nei limiti dei poteri a lui conferiti.

13.4 La carica di Segretario è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 14

Organo di Controllo

14.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina. Il primo Organo di Controllo è nominato nell'atto costitutivo.

14.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati per non più di due mandati.

14.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la

maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

14.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

14.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 9 in quanto compatibile.

14.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 15

Comitato Scientifico

15.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico, composto da sei a venti membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito dei settori di attività di carattere scientifico della Fondazione.

15.2 Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato Scientifico:

- sottopone al Consiglio di Amministrazione progetti ed iniziative coerenti con le finalità della Fondazione;
- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

15.3 Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere con apposita delega ovvero, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, da un componente scelto dal Comitato stesso tra i propri membri.

15.4 Le norme di funzionamento del Comitato Scientifico sono disciplinate da un apposito regolamento. In mancanza si applicano per quanto compatibili le disposizioni relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Compensi per le Cariche sociali

16.1 Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo e di eventuali consiglieri delegati a cui possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

16.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 17

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

17.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

17.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

17.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 18

Scioglimento

18.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

18.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19

Clausola arbitrale

19.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà a Milano.

Articolo 20

Norme applicabili

20.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.